

CITTA' di ALBA ADRIATICA

Regolamento di disciplina del mercatino serale estivo.

App. del.C.C.32/22.5.02 e 43/29.7.05

ART. 1

- Denominazione -

IL MERCATO DENOMINATO "MERCATINO SERALE ESTIVO" E' UN MERCATO PERIODICO A CADENZA STAGIONALE.

ART. 2

- Estremi degli atti formali di istituzione del mercato -

IL PRESENTE REGOLAMENTO DISCIPLINA TUTTE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI CUI ALL'ART. 1, ISTITUITO CON ATTO DI C.C. Nr. 50 DEL 26.05.99.

ART. 3

- Giorni di svolgimento -

IL "MERCATINO SERALE ESTIVO" SI SVOLGE NEL PERIODO ESTIVO, NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE CON INIZIO IL GIORNO 1 GIUGNO E TERMINE IL GIORNO 10 DI SETTEMBRE.

ART. 4

- Localizzazione -

LA LOCALIZZAZIONE, IN MANCANZA DI UN'AREA DESTINATA URBANISTICAMENTE A TALE SCOPO, SARA' INDIVIDUATA DALLA GIUNTA COMUNALE E COMUNICATA ALL'UFFICIO COMMERCIO ENTRO IL 30 MARZO DI OGNI ANNO, VALUTATA LA DISPONIBILITA' DI IDONEE AREE PUBBLICHE, LE ESIGENZE DI VIABILITA' E LE EVENTUALI SITUAZIONI COLLEGATE A MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE.

ART. 5

- Numero di posteggi -

IL NUMERO DI POSTEGGI E' DI 32, LE EVENTUALI REVOCHE O RINUNCE COMPORTANO L'ATTIVAZIONE DELL'UFFICIO COMPETENTE PER L'IMMEDIATA SOPPRESSIONE DEI POSTEGGI RESISI LIBERI NEL MERCATINO.

ART. 6

- Orari -

IL MERCATINO SI SVOLGE DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 01:00 DI OGNI SERA NEL PERIODO PREVISTO.

L'ORARIO DI VENDITA E' COMPRESO DALLE ORE 20:30 ALLE ORE 24:00.

ALLE ORE 01:00 IL POSTEGGIO DOVRA' RISULTARE LIBERO DA OGNI ATTREZZATURA E RIPULITO DA OGNI RIFIUTO, AD ECCEZIONE DEL BANCO VENDITA LIBRI CHE PUO' AVERE ALLOCAMENTO PERMANENTE PER L'INTERO PERIODO DI MERCATO.

ART. 7

- Immissione sonora -

ALL'INTERNO DEL MERCATINO E' VIETATO L'USO DI APPARECCHI CHE AMPLIFICANO LA VOCE UMANA E DI GENERATORI DI CORRENTE AUTONOMI.

ART. 8

- Modalità di vendita -

IL TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE DOVRA' ESSERE SEMPRE PRESENTE AL BANCO DI VENDITA.

SONO AMMESSE, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DELEGHE DA ESIBIRE AL PERSONALE DI CONTROLLO.

SUI BANCHI DI VENDITA VANNO ESPOSTI I CARTELLINI DEI PREZZI.

ART. 9

- Articolazione dei posteggi e sistemazione delle attrezzature -

I POSTEGGI DEL MERCATINO SONO DI DIMENSIONE MAX DI MQ. 24 ARTICOLATI COME DA PLANIMETRIA ELABORATA DALL'UFFICIO IN RELAZIONE ALL'UBICAZIONE STABILITA DALLA GIUNTA COMUNALE.

LE ATTREZZATURE DI VENDITA ANDRANNO POSIZIONATE SOTTO STRUTTURE LE CUI CARATTERISTICHE DIMENSIONALI, DI COLORE ECC. SARANNO INDIVIDUATE CON ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE.

TALI STRUTTURE SARANNO OBBLIGATORIE PER TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE NON ALIMENTARE.

DOVRA' ESSERE ESPOSTO BEN VISIBILE UN PANNELLO CONTENENTE IL NOME DEL TITOLARE E IL NUMERO DEL POSTEGGIO.

E' CONSENTITO ALLOCARE GLI AUTOMEZZI PRESSO L'AREA DI MERCATO DURANTE L'ORARIO DI VENDITA.

ART. 10

- Tipologie merceologiche -

CONSIDERATA LA PARTICOLARE VOCAZIONE TURISTICA DEL MERCATINO SERALE ESTIVO LE TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE AMMESSE ALLA VENDITA SARANNO:

SETTORE ALIMENTARE : LIMITATAMENTE AI DOLCIUMI;

SETTORE NON ALIMENTARE: ARTICOLI DI ARTIGIANATO TIPICO ABRUZZESE (CESTERIA, CERAMICA, LEGNO E VETRO) OGGETTISTICA VARIA DI CATEGORIA, SOUVENIRS.

ART. 11

- Occupazione dei posteggi temporaneamente liberi -

CONSIDERATA LA SPECIALIZZAZIONE DEL MERCATINO SERALE ESTIVO, L'ACCESSO AI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAI TITOLARI (D. L.vo nr. 114/98 Art. 28 c. 11) SARA' POSSIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE E DELLE CARATTERISTICHE STABILITE PER LE STRUTTURE DI VENDITA.

ART. 12

- Rinnovo dell'autorizzazione -

IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DECENNALE, PER OGNI SINGOLO ANNO DI VALIDITA' E' SUBORDINATO ALLA PRESENTAZIONE, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, DI COMUNICAZIONE DI PROSECUZIONE ATTIVITA'.

L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E' COMUNQUE SUBORDINATO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ED AL VERSAMENTO DELLA RELATIVA TASSA.

ART. 13

- Ampliamento del periodo di vendita -

DAL 01 MAGGIO AL 31 MAGGIO E DALL' 11 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO, I COMMERCianti TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE DECENNALE SERALE DEL SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE DELLA SPECIFICA TIPOLOGIA MERCEOLOGICA LIBRI, SU SPECIFICA RICHIESTA, POSSONO AMPLIARE (NELL'AMBITO DEL PERIODO IVI INDICATO) IL PERIODO DI VENDITA DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 24:00, NEL RISPETTO DELLE UBICAZIONI DI CUI SONO ASSEGNATARI DI POSTEGGI O IN EQUIVALENTE UBICAZIONE STABILITA DALL'UFFICIO PER MOTIVI DI VIABILITA' O DI PUBBLICO INTERESSE.

ART. 14

- Decadenza, sospensione e revoca -

SONO PREVISTI:

- LA SOSPENSIONE IN CASO DI MANCATO POSSESSO E/O RILASCIO, OVE NECESSARIO, DEL NULLA OSTA PREVISTO DALLA LEGGE DA PARTE DELL'AUTORITA' DEMANIALE MARITTIMA, SINO A REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE;

- LA SOSPENSIONE NEL CASO IN CUI LA VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI SIA EFFETTUATA CON AUTOVEICOLI GIUDICATI NON IDONEI DAL SERVIZIO SANITARIO COMPETENTE, SINO A REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE;

- LA SOSPENSIONE NEL CASO DI VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 10 DEL PRESENTE REGOLAMENTO SINO AD UN MASSIMO DI DIECI GIORNI;
- LA REVOCA NEL CASO DI MANCATA REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE NEL TERMINE ASSEGNATO DI SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE , PER LA VIOLAZIONE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE.
- LA REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE E DI ORDINE PUBBLICO;
- I CASI CONTEMPLATI DALL'ART. 13 COMMA 1 E 2 DELLA L.R. 135/99;

ART. 15

- Sanzioni -

SALVO QUANTO DISPOSTO DALL'ART.14, LE SANZIONI APPLICABILI ALLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO QUELLE PREVISTE AL TITOLO X DEL D. LG.VO 114/98.

ART. 16

- Norma transitoria -

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 1 GENNAIO 2003.